



CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo

ORIGINALE

Registro Generale n. 179

DETERMINAZIONE DEL SETTORE SERVIZI GENERALI

N. 15 DEL 26-03-2019

Ufficio: SEGRETERIA

**Oggetto: CONTENZIOSO D.G.M./COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO -
SENTENZA N. 717/2018 CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI AVV. BARNABEI**

L'anno duemiladiciannove addì ventisei del mese di marzo,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Germano Mignini

PREMESSO che:

- la Sig.ra D.G.M. ha prestato attività lavorativa presso il Comune di Civitella del Tronto dal 1997 al 2011, con diverse forme contrattuali (L.S.U., CO.CO.CO., contratti a tempo determinato e contratti di somministrazione a tempo determinato);
- la Sig.ra D.G.M., assistita dall'Avv. Martina Barnabei, ha impugnato, dapprima in via stragiudiziale e successivamente in via giudiziale, i suddetti contratti con ricorso ex art.414 cpc dinanzi al Tribunale di Teramo – Sezione Lavoro rgl nr 2351/12, chiedendo di “ *accertare e dichiarare, occorrendo anche ai sensi dell’art.2126 c.c., che tra la signora D.G. e il Comune di Civitella del Tronto è intercorso un rapporto di lavoro subordinato con decorrenza dal 15.12.2002 (o dalla diversa data che dovesse risultare in corso di causa), al 31.12.2011 (o alla diversa data che dovesse risultare in corso di causa), ovvero più rapporti di lavoro subordinato succedutisi senza soluzione di continuità, comunque con diritto all’inquadramento nella categoria B (profilo economico B1) del CCNL Enti Locali; accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire le differenze retributive per le ragioni di cui al ricorso e conseguentemente: condannare il Comune di Civitella del Tronto, in persona del Sindaco pro tempore, a pagare alla ricorrente le somme derivanti dall’accertamento di cui sopra per un importo di euro 53.492,71 per differenze stipendiali ed euro 7.437,52 a titolo di TFS, salvo miglior calcolo ed eventuale CTU contabile. Condannare il Comune di Civitella del Tronto in persona del Sindaco protempore a*”

versare agli enti previdenziali preposti i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti in relazione al rapporto di lavoro di cui sopra; condannare il Comune di Civitella del Tronto, in persona del Sindaco pro tempore, a risarcire alla ricorrente il danno ex art.36 D.Lgs. 165/01 nella misura di 20 mensilità di retribuzione globale di fatto al tallone mensile di euro 1.342,67 o comunque non inferiore alle 12 mensilità di retribuzione globale di fatto o in ogni caso, a quell'importo che dovesse essere ritenuto equo e di giustizia anche sulla base di criteri diversi da quello indicato in ricorso. Oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese di causa, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario “;

- nel giudizio predetto il Comune di Civitella del Tronto resisteva, contestando le avverse ragioni e chiedendo il rigetto del ricorso;
- in primo grado la domanda veniva accolta, con sentenza n. 556/2016 che così statuiva: *“P.Q.M. il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G.n.2351/12, così provvede: accerta e dichiara che il rapporto di lavoro intercorso tra la ricorrente D.G.M. e il Comune di Civitella del Tronto dal 15.12.2002 al 31.03.2008 è di natura subordinata con estensione oraria di 30 ore settimanali, con assegnazione di mansioni riconducibili alla qualifica di “esecutore” ed ascrivibile alla categoria B – posizione economica B1 – del Contratto Collettivo nazionale di lavoro comparto delle autonomie locali; per l’effetto condanna il Comune di Civitella del Tronto a corrispondere alla ricorrente, ai sensi dell’art.2126 c.c., le differenze retributive, le ferie e i permessi non goduti e il TFR nella misura di € 28.965,22, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex artt.429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. dalla maturazione sino al soddisfo, nei limiti di cui all’art.22 comma 36 l. 23 dicembre 1994 n.724 (articolo ancora applicabile ai dipendenti pubblici alla luce della pronuncia della C. Cost. n.459/00) oltre alla regolarizzazione contributiva; dichiara la nullità del termine apposto al contratto a tempo determinato stipulato in data 1 aprile 2008 e quello apposto ai contratti di somministrazione a tempo determinato con Metis s.p.a in data 22.07.2011 e, per l’effetto, dichiara tenuta e condanna il Comune di Civitella del Tronto a pagare alla ricorrente una somma pari a 9 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto a titolo di risarcimento del danno ex art.36 comma 5 D.Lgs. n.165/2001, oltre accessori come per legge; condanna il Comune di Civitella del Tronto a rimborsare al ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi € 2.250,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CAP come per legge; pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto: Teramo, 21.09.2016. “;*
- il Comune di Civitella del Tronto ricorreva in appello ove la Sig.ra D.G.M. resisteva, contestando le avverse ragioni e chiedendo il rigetto del ricorso;
- la Corte di Appello con sentenza n.717/2018, in data 15.11.2018 statuiva: *“La Corte di Appello di L’Aquila, definitivamente pronunciando sull’appello proposto avverso la sentenza n.556/16 del Tribunale di Teramo, così decide nel contraddittorio delle parti: dichiara inammissibile l’appello, condanna il Comune appellante alle spese del grado, che liquida in € 6.660,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA. Dichiara che l’appellante è tenuto al pagamento di un importo, a titolo di contributo unificato, uguale a quello già dovuto per l’impugnazione”;*

- a seguito dell'emissione della sentenza le parti hanno manifestato stragiudizialmente la volontà di addivenire a una transazione, per porre definitivamente fine alla controversia *de qua* evitando – da una parte - i tempi lunghi necessari per il recupero dell'intero credito riconosciuto dalla sentenza, e dall'altra parte gli esiti ragionevolmente prevedibili di un ricorso per Cassazione che, laddove vedesse soccombente il Comune, sarebbero produttivi di ulteriori esborsi in danno della finanza pubblica;
- che con deliberazione n. 3 del 05/03/2019 Consiglio Comunale ha stabilito di approvare in via definitiva il ***Verbale di Conciliazione in Sede Sindacale*** (ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2113, co.IV, c.c. nel testo modificato dall'art.6 della legge 11 agosto 1973, n.533, nonché ai sensi degli artt.410, 411 codice di procedura civile, così come modificati dall'art.31 della legge 4 novembre 2010, n.183) perfezionato dalle parti per il tramite dei rispettivi legali, autorizzando contestualmente un rappresentante dell'Amministrazione ed il procuratore dell'Ente alla sottoscrizione dello stesso;

CONSIDERATO che in data 18 marzo 2019, presso la sede della CGIL di Teramo, la Sig.ra D.G.M. assistita dall'Avv. Martina Barnabei, e il Dott. Gabriele Marcellini, in qualità di rappresentante dell'Amministrazione comunale delegato dal Sindaco, Avv. Cristina Di Pietro, hanno siglato il suddetto verbale di conciliazione il cui art. 4 stabilisce che il Comune di Civitella del Tronto si impegna a corrispondere *entro il 31 marzo 2019* alla Sig.ra D.G.M. la somma di € 13.000,00, per sorte capitale (prima rata) ed € 3.283,02 per spese legali liquidate nella sentenza del Tribunale, e all'Avv. Martina Barnabei la somma di € 9.717,74 per spese legali liquidate nella sentenza di Corte di Appello;

VISTA la fattura n.22/FE emessa dall'Avv. Martina Barnabei, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 2600/2019, recante un importo complessivo a carico del Comune pari ad € 9.717,74 per rimborso spese legali liquidate nella sentenza n. 717/2018 della Corte d'appello di L'Aquila;

RITENUTO doveroso provvedere alla liquidazione della somma in oggetto;

DATO ATTO che sono state rispettate le specifiche misure/azioni correttive in funzione di prevenzione del rischio corruzione, come previste nell'ambito del PTPC 2018/2020 confermato per il triennio 2019/2021 con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 19/02/2019;

VISTI il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e la L. 7 agosto 1990 n. 241;

VISTO il Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e Servizi;

VISTI lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;

D E T E R M I N A

- 1) di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai fini della motivazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. n. 241/1990;
- 2) di liquidare la somma di € 9.717,74 per spese legali riconosciute nella sentenza n. 717/2018 della Corte di Appello di L'Aquila e dovute in base all'accordo sindacale stipulato tra le parti in sede sindacale in data 18 marzo 2019;

- 3) -di imputare la spesa di € 1.216,98 sul capitolo 1370/0 G.R., impegno n. 499/17;
-di imputare la spesa di € 8.500,76 sul capitolo 2495/1 G.R., impegno n. 533/17
- 4) di accreditare all'Avv. Martina Barnabei la somma di € 7.965,36 (settemilanovecentosessantacinque/36), al netto della ritenuta d'acconto, a mezzo di bonifico bancario su c/o IT35 H05424 15300 000 000 021305;
- 5) di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

La presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio comunale ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183, c. 9, del D.Lgs. n. 267/2000.

L'ISTRUTTORE
Dott.ssa Ilenia Di Giacopo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Germano Mignini

2/2005,
*(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.
ss.mm.ii. e rispettive norme collegate)*